

Provincia di Torino
Determinazione del Dirigente
del Servizio Urbanistica

Prot. n. 30-19873 /2010

OGGETTO: COMUNE DI COLLEGNO - VARIANTE PARZIALE AL P.R.G.C. N. 13 - OSSERVAZIONI.

Il Dirigente del Servizio Urbanistica

visto il Progetto Preliminare della Variante Parziale al P.R.G.C. n. 13, adottato dal Comune di Collegno con deliberazione C.C. n.43/2010 del 18/03/2010, trasmesso alla Provincia ai sensi del settimo comma art. 17 L.R. n. 56/77, per la sua valutazione rispetto alle previsioni contenute nel Piano Territoriale di Coordinamento (P.T.C.); (*Prat. n. 035/2010*);

preso atto dei motivi che hanno indotto l'Amministrazione Comunale ad adottare il Progetto Preliminare della Variante Parziale al P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 43/2010 di adozione della Variante, finalizzati ad anticipare *tra gli indirizzi [approvati dalla] deliberazione n. 19 del 12/02/2009 [...] alcuni contenuti legati al miglioramento della qualità urbana che, una volta approvati, dovranno essere sottoposti a verifica e monitoraggio nel periodo di applicazione al fine di valutarne l'efficacia;*";

rilevato che, nello specifico, il Progetto Preliminare di Variante Parziale al P.R.G.C. in oggetto, adottato con la deliberazione testé citata e con i relativi allegati tecnici, propone le seguenti modifiche al P.R.G.C. vigente:

- la riduzione di un piano sul numero massimo ammesso negli ambiti normativi residenziali che consentono l'edificazione oltre i tre piani fuori terra:
 - la riduzione è prevista per gli ambiti consolidati, quali *"palazzine, case su strada, case alte su strada, case alte"*;
 - per gli edifici residenziali esistenti alla data di adozione della Variante è ammessa unicamente la sopraelevazione di un piano, nel rispetto degli indici e dei parametri vigenti;
 - è ammessa, per motivate esigenze, la demolizione e ricostruzione nel rispetto della sagoma preesistente, con un margine di tolleranza del 20%;
- la previsione aggiuntiva di parcheggi privati, per gli ambiti residenziali ove non sia prevista la realizzazione di parcheggi pubblici; l'incremento è pari a 0,1 mq/mq di superficie lorda di pavimento ed è utilizzabile per parcheggi a raso e non coperti;
- l'obbligo di Strumento Urbanistico Esecutivo (SUE), per tutti gli interventi di *"modificazione del tessuto edilizio esistente e modificazione del tessuto urbano"*, che prevedono la "ricomposizione" o la "scomposizione" fondiaria o una diversa articolazione dei lotti, in tutti gli ambiti con destinazione principale *"le case"*;
- per l'immobile di Strada Torino-Pianezza n. 29/A, all'interno del Parco Agronaturale della Dora, precisazione sulle *"Relazioni"* del P.R.G.C. delle attività compatibili con la *"Cascina didattica"*, ridefinita come *"Fattoria Sociale"*, che svolge *"attività produttiva in modo integrato con l'offerta di servizi culturali, educativi, assistenziali, formativi ed*

occupazionali a vantaggio di soggetti deboli e disagiati, in collaborazione con istituzioni pubbliche e con il vasto mondo del terzo settore";

- viene ammesso lo stoccaggio dei rifiuti afferenti alla propria attività lavorativa, per gli immobili siti all'interno della destinazione "*Luoghi del lavoro*", nel rispetto del D.Lgs. 152/06;

la "*Relazione illustrativa*" della Variante reca la dichiarazione di compatibilità con il Piano di Classificazione Acustica;

dato atto che la Provincia:

- può esprimere osservazioni e proposte sui contenuti della Variante medesima, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L. R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. n. 41 del 29 luglio 1997, in quanto soggetto portatore di interessi diffusi;
- svolge, ai sensi dell'art. 20 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, compiti di coordinamento dell'attività urbanistica dei comuni e pertanto risulta legittimata alla presentazione di osservazioni e proposte;

atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'articolo 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs 18/08/2000 n. 267 e dell'articolo 35, comma 2 dello Statuto provinciale e dell'art. 5 del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi;

visti gli artt. 41 e 44 dello Statuto;

D E T E R M I N A

1. di formulare, in merito al Progetto Preliminare della Variante Parziale al P.R.G.C. n. 13 (ai sensi del comma 7, art. 17 L.R. n. 56/77), adottato dal Comune di Collegno con deliberazione C.C. n. 43/2010 del 18/03/2010, le seguenti **osservazioni**:

- a)* la "*Relazione Illustrativa*" della Variante non contiene esaurienti analisi circa le motivazioni e le ricadute circa l'applicazione delle previsioni sulla "riduzione di un piano sul numero massimo ammesso negli ambiti normativi residenziali che consentono l'edificazione oltre i tre piani fuori terra": considerato l'indubbio impatto delle nuove prescrizioni, si suggerisce, in sede di approvazione, di approfondire gli aspetti sopra indicati, anche in relazione ai provvedimenti già assunti dal Comune di Collegno circa l'applicazione della L.R. 20/2009 s.m.i.;
- b)* in relazione alla previsione di ammettere "*lo stoccaggio dei rifiuti afferenti alla propria attività lavorativa*" e all'esclusione della Variante dalla procedura di V.A.S., si ritiene necessario, prima dell'approvazione della Variante, effettuare comunque la verifica preventiva di assoggettabilità, il cui espletamento, obbligatorio, avviene in forma semplificata; si richiama quanto previsto dall'art. 11, comma 5, del D.Lgs. 4/2008, circa l'annullabilità dei provvedimenti approvati senza la previa valutazione ambientale strategica;
- c)* si segnala, con spirito collaborativo e per i necessari approfondimenti, che con deliberazione G.R. 22 febbraio 2010, n. 20-13359 "*Linee guida per la valutazione del rischio industriale nella pianificazione territoriale. Valutazione Ambientale Strategica (d.lgs. 152/2006 e DGR 12-8931 del 9/06/2008) e Rischio di incidente rilevante (d.lgs. 334/1999 e d.m. 9 maggio 2001)*", la Regione ha inteso sottolineare l'importanza degli adeguamenti soprarichiamati, rimarcando, in particolare, per quanto attiene l'Elaborato Tecnico sul Rischio di Incidente Rilevante (RIR), che l'assenza dello stesso "...

costituisce impedimento all'avvio procedurale di qualsiasi nuovo strumento urbanistico generale, sua variante e procedure amministrative che concorrono a modificare la strumentazione urbanistica previgente (accordi di programma, strumenti urbanistici esecutivi in variante al Piano Regolatore vigente, procedure di sportello unico ecc) per tutti i Comuni in cui sono presenti uno o più stabilimenti soggetti ai disposti del D.Lgs. 334/1999 e s.m.i. ...";

- 2. di dare atto** che, con specifico provvedimento della Giunta Provinciale, viene dichiarata la compatibilità della Variante in oggetto con il Piano Territoriale di Coordinamento, ai sensi del comma 7, art. 17 L.R. n. 56/77;
- 3. di trasmettere** al Comune di Collegno la presente determinazione per i successivi provvedimenti di competenza.

Torino, lì 19 maggio 2010

f.to in originale
Il Dirigente
Arch. Gianfranco Fiora